

CAMERA PENALE DI MODENA
Carl'Alberto Perroux



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Apertis Verbis



CAMERA PENALE DI MODENA
Carl'Alberto Perroux



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Apertis Verbis

POLITICA GIUDIZIARIA | ATTUALITÀ | DEONTOLOGIA

#2

Sed fugit interea fugit irreparabile

tempus

L'Editoriale a cura del Direttore di "Apertis Verbis", Fulvio Orlando

Buttare via la chiave. In fatto di giustizia e di pena, se si volge lo sguardo al passato, forse non è dato scorgere un periodo più oscuro di questo. Buttare via la chiave è divenuto il facile slogan attorno al quale sembrano essersi ritrovati sia i partiti di governo – diversi in tutto, tranne che nel vantato fastidio nei confronti del garantismo giuridico – e, occorre pur ammettere, anche buona parte dell'opinione pubblica. L'idea [... seconda di copertina]

Prescrizione dei reati e ragionevole durata del processo

A cura del Presidente della Camera Penale di Modena, Guido Sola*

Ragionandosi di prescrizione dei reati, io credo che la premessa del ragionamento debba essere una: la prescrizione è istituito a tal punto "ancestrale", tra virgolette, che non è dato comprendere con certezza nemmeno quando "nasca". [... p. 2]

La (ri)affermaazione dei diritti dei detenuti: partiamo dall'affettività

Avv. Veronica Manca - Trento

Come è ormai noto, con il D.lgs. n. 121/2018, il legislatore ha esercitato la legge delega (in relazione all'art. 1, co. 81, 83 e 85, lett. p) della legge 23 giugno 2017, n. 103) per la parte riguardante l'esecuzione penale dei minorenni.

[... p. 7]

"Apertis Verbis: voci in diretta"

Direttivo della Camera
Penale di Modena

Con grandissimo piacere e orgoglio, inauguriamo una nuova, piccola rubrica, in cui esponenti dell'universo penalistico italiano e addetti ai lavori possono esprimere la propria voce sulle tematiche più calde ed attuali. In questo numero [... p. 10]

"Tre domande"

di Mimmo Passione
Le domande postemi a margine del seminario [... p. 13]

Info utili

[... p. 14]

Sed fugit interea fugit irreparabile tempus

Fulvio Orlando, Direttore di Apertis Verbis

(segue) di base che anima entrambi è che la società possa stare in piedi solo segregando – nelle carceri – i giudicati colpevoli di un reato ed ancor prima – in quel carcere morale che è il processo – chi di quel reato è stato semplicemente accusato. Condannati a vita gli uni, processati a vita gli altri.

In un simile scenario, l'attacco non può che volgersi verso le colonne d'Ercole del garantismo e – più in generale – della civiltà del diritto: esecuzione penale e prescrizione.

È al cuore stesso del paradigma, ossia all'art. 27 della Costituzione, che questo attacco è rivolto: al principio di non colpevolezza ed al principio di tendenziale rieducazione del reo come scolpiti nella norma.

Proprio per questo abbiamo inteso, come Camera Penale di Modena, accomunare in un unico numero della nostra piccola rivista entrambi gli argomenti.

Il principio rieducativo non è un figlio del buonismo bensì, anche e forse soprattutto, della esigenza di protezione sociale: perché è noto e statisticamente comprovato che l'esecuzione della pena al di fuori del circuito carcerario, il progressivo reinserimento nella società, abbattano in maniera esponenziale il pericolo della recidiva.

Allo stesso modo, la prescrizione è l'ultima ridotta rimasta a difesa di un processo giusto e – soprattutto – celere: se non sempre ha funzionato come antidoto, eliminarlo significherebbe abdicare di fronte alla malattia, ovvero a ai processi che divengono eterni, con imputati e persone offese esposte all'inesorabile trascorrere del tempo.

Il tempo fugge, scriveva Virgilio nelle Georgiche. La nostra battaglia è perché non fugga anche la giustizia, che del tempo è inevitabilmente ancella.

Buona lettura. ➞

Prescrizione dei reati e ragionevole durata del processo

Guido Sola, Presidente della Camera Penale di Modena

(segue) Certamente c'è che la prescrizione esisteva già nell'Atene classica - nell'Atene classica tutti i reati, eccezion fatta per l'omicidio e per i reati aventi natura "costituzionale", si prescrivevano in cinque anni -.

E certamente c'è che lo stesso Demostene ne tesseva le lodi sotto il profilo razionale - perché correttamente "giudicava" la prescrizione alla stregua dell'unico istituto atto a "neutralizzare" l'azione dei sicofanti (con l'avvertenza che, nell'Atene classica, sicofante non era chi calunniava altri, ma semplicemente chi denunciava all'Autorità violazioni di legge).

Dall'anzidetta premessa, a mio avviso, discende: da un lato, che la prescrizione contrassegna un istituto che, di fatto, esiste "da sempre" e che "da sempre" è patrimonio proprio d'ogni ordinamento giuridico "civile"; dall'altro lato e per quanto il ministro della giustizia lo ignori, che la prescrizione ha "da sempre" un suo proprio fondamento razionale.

Qual è il fondamento razionale della prescrizione? In chiave vuoi sostanziale, la prescrizione è correlata tanto alla funzione repressiva propria del diritto

penale - con il passare del tempo, s'affievoliscono tanto il desiderio di vendetta proprio della vittima e del gruppo sociale di riferimento quanto il c.d. allarme sociale provocato dal reato - quanto alla funzione retributiva propria della pena - che senso ha punire dopo anni dalla commissione d'un reato?; in chiave processuale, la prescrizione funge da "pungolo" - ovvero e, in ultima analisi, da strumento di responsabilizzazione del magistrato -, garantendo con ciò la ragionevole durata del processo.

Apro e chiudo una parentesi. La ragionevole durata del processo - quella che, evidentemente, il ministro della giustizia "disprezza" - è passata in rassegna, non solo dall'art. 111 Cost., ma anche e come noto dall'art. 6 C.e.d.u. E la ragione di ciò è semplice: la ragionevole durata del processo è qualità "avverbiale" propria d'una giustizia "giusta". Una giustizia "lumaca" non è - e non può essere -, per definizione, una giustizia "giusta". Una giustizia che pretenda d'acclarare torti e ragioni dopo anni dalla commissione d'un reato non è - e non può essere -, per definizione, una giustizia "giusta". E il ragionamento vale tanto per l'imputato quanto per la vittima. Perché è vero che, soprattutto nell'ottica della Costituzione, destinatario principe della ragionevole durata del processo è l'imputato siccome parte ontologicamente debole che, in quanto tale, può e deve essere garantita contro ritardi e inerzie addebitabili alla parte ontologicamente forte (ovvero allo Stato).

Ma è altrettanto vero che destinataria della ragionevole durata del processo è anche la vittima, perché é innegabile che la domanda di giustizia che la vittima avanza, denunciando d'avere subito un reato, non possa - e non debba - essere "evasa" in tempi non ragionevoli: che giustizia è, ripeto, una

giustizia che acclara torti e ragioni - e, dunque, accorda risarcimenti del danno - dopo anni dalla commissione d'un reato? Questo, piaccia o meno, è il contesto di riferimento proprio della nostra riflessione di questa mattina.

E in questo contesto: è accaduto che il Movimento 5 Stelle - con l'entusiastica sponsorizzazione del ministro della giustizia, - a sorpresa - ma non "troppo", abbia presentato un emendamento al disegno di legge c.d. "Spazza-corrotti" in materia di prescrizione dei reati; è accaduto che ciò il Movimento 5 Stelle abbia fatto senza "curarsi" in alcun modo delle evidenze statistiche che promanano, non dall'avvocatura associata, ma dallo stesso ministero della giustizia - e che attestano come, in Italia, in 62 procedimenti penali su 100, accada che i termini di prescrizione maturino nella fase delle indagini preliminari (ovvero in una fase nell'ambito della quale "re del castello" è esclusivamente il pubblico ministero) -; è accaduto che ciò il Movimento 5 Stelle abbia fatto senza "darsi la pena" di valutare le ricadute proprie della c.d. legge Orlando in materia - è noto, infatti, che già la c.d. Legge Orlando era intervenuta in materia, introducendo ipotesi d'automatica sospensione del corso della prescrizione nelle more del giudizio d'appello e del giudizio di cassazione -; è accaduto che ciò il Movimento 5 Stelle abbia fatto in termini tecnicamente censurabili - con buona pace del concetto di "omogeneità" di materia perché "che c'azzeccano tra loro" corruzione, delitti contro la pubblica amministrazione e prescrizione dei reati? -; è accaduto che ciò il Movimento 5 Stelle abbia fatto in termini giuridicamente censurabili - come si fa a scrivere che il corso della prescrizione è sospeso fino all'esecutività della sentenza ovvero fino

all'irrevocabilità del decreto penale di condanna? Qui siamo all'abc della procedura penale, perché è noto che a diventare irrevocabili sono le sentenze e non i decreti penali di condanna e che a diventare esecutivi sono i decreti penali di condanna e non le sentenze -; ma, soprattutto - e questo, a mio avviso, è il "vero" punto -, è accaduto che ciò il Movimento 5 Stelle abbia fatto in termini filosoficamente inaccettabili, perché affermare che il corso della prescrizione è sospeso fino all'irrevocabilità della sentenza ovvero fino all'esecutività del decreto penale di condanna significa, di fatto, cancellare dall'ordinamento giuridico italiano l'istituto della prescrizione, posto che, come immediatamente osservato, tra gli altri, da Alberto Alessandri e Tullio Padovani, dopo il giudicato, non v'è più margine alcuno affinché il corso della prescrizione ri-prenda a decorrere.

Ma v'è di più. E v'è di più perché, tramite l'anzidetto emendamento, non solo si pretenderebbe di cancellare dall'ordinamento giuridico italiano un istituto che, come detto in premessa, esisteva già nell'Atene classica, ma si pretenderebbe di fare ciò senza nemmeno avere il "pudore" di distinguere tra sentenze di condanna e sentenze d'assoluzione. L'hanno posto in luce, tra gli altri, anche giornali e televisioni, dicendo "signor ministro, cosa risponde all'affermazione del presidente dell'unione delle camere penali italiane in base alla quale l'anzidetto emendamento sarebbe «raccapricciante» in primis perché non distingue, in nessun modo, tra sentenze di condanna e sentenze d'assoluzione?

Eppure e nonostante ciò, il ministro della giustizia ha chiosato, serafico, che, a suo parere, tra sentenza di condanna e sentenza d'assoluzione non vi sarebbe differenza alcuna, posto che tutti gli imputati sono

presunti innocenti, essendo la presunzione d'innocenza - leggo testualmente - «uno dei principi cardine del nostro ordinamento»? Sogno o son desto, signor ministro? E' certamente vero che la presunzione d'innocenza prevista dall'art. 27 Cost. assiste anche chi risulta condannato con sentenza di condanna non irrevocabile.

Ma - e ne converrà, signor ministro - è altrettanto certamente vero, io dico, che essa assisterà in modo "doppio" chi risulti assolto con sentenza d'assoluzione non irrevocabile. No.

Nell'ottica del ministro della giustizia, non è così.

Per quanto "incredibile" - perché è oggettivamente "incredibile" -, nell'ottica del ministro della giustizia, è "giusto" che a vestire i panni dell'eterno imputato sia, non solo chi risulta condannato con sentenza di condanna non irrevocabile - la qual cosa è folle -, ma addirittura chi risulta assolto con sentenza d'assoluzione non irrevocabile - la qual cosa, come detto, è "doppiamente" folle -.

Nell'ottica del ministro della giustizia, insomma, il ragionamento sarebbe questo: lo Stato, in persona del pubblico ministero, investiga nell'assoluta segretezza - perché è noto che le indagini preliminari sono segrete -, per sei/dodici/diciotto/ventiquattro mesi - perché è noto che questi sono i termini delle indagini preliminari -; all'esito di ciò - e, badate, sono passati anni -, lo Stato, in persona del pubblico ministero, sottopone l'imputazione al giudice - che non è un quisque de populo, ma è un magistrato professionale e professionalizzato, nonché un giudice naturale e pre-costituito per legge, terzo e imparziale -; all'esito d'un processo di primo grado - la celebrazione del quale, in Italia, richiede, ancora una volta, anni -, il giudice assolve l'imputato dall'imputazione lui ascritta; lo Stato, in persona del

pubblico ministero - di quello stesso pubblico ministero che, dopo avere "disposto", per anni, della vita dell'imputato, s'è visto "respingere" dal giudice la propria impostazione - propone appello contro l'anzidetta sentenza d'assoluzione non irrevocabile; e, secondo il ministro della giustizia, sarebbe giusto che quell'imputato - che, nel passare dalla teoria alla pratica, rappresenta una persona "vera" (una donna "vera", un uomo "vero", una moglie "vera", un marito "vero", una madre "vera", un padre "vero", una lavoratrice "vera", un lavoratore "vero" -, nonostante l'intervenuta sentenza d'assoluzione, si veda costretto a tollerare per anni e anni ancora la spada di Damocle che gli pende sul capo per l'essere stato ingiustamente imputato in sede penale? Sì.

La risposta, nell'ottica del ministro della giustizia, è sì. Ed è sì perché è finita - o comunque deve finire - l'era dei "furbetti" e degli "azzeccagarbugli" che li assistono in sede processuale.

In politica, come nella vita, le parole hanno un loro preciso significato, nonché un loro specifico "peso".

Qui non v'è nessun lapsus.

Perché, a ben guardare, nel parlare espressamente di "furbetti" e "azzeccagarbugli" che li assistono in sede processuale, il ministro della giustizia non ha fatto altro che "confessare" quella che è la vera filosofia di fondo che è propria di questa e d'altre, attuali, proposte di riforma della giustizia.

Da anni impera, in questo Paese, un'inaccettabile visione giansenista della società e, in ultima analisi, della giustizia.

E mi riferisco espressamente a quella visione giansenista che, per sua stessa ammissione, era propria dell'ex presidente dell'associazione nazionale magistrati.

Perché allorquando, già all'epoca di "Mani pulite", Piercamillo Davigo andava ripetendo che "non esistono innocenti, ma solo colpevoli ancora da scoprire", esattamente di questo Piercamillo Davigo andava parlando.

Cosa predicava Giansenio?

Esattamente questo: ovvero che l'essere umano nasce corrotto e che per lo stesso non v'è alcuna possibilità di salvezza.

Questo, piaccia o meno, è lo "sfondo" filosofico proprio dell'anzidetto emendamento nella parte in cui non distingue, in alcun modo, tra sentenza di condanna e sentenza d'assoluzione.

Perché affermare che il corso della prescrizione è sospeso fino all'irrevocabilità anche della sentenza d'assoluzione significa, di fatto e a ben guardare, affermare che l'imputato assolto non è un uomo innocente, ma è semplicemente un uomo colpevole che, però, è sfuggito alle maglie proprie della giustizia.

Questo - esattamente questo - è il "vero" problema dell'anzidetto emendamento e, più in generale, delle proposte di riforma della giustizia.

Questo - esattamente questo - è il "vero" dato preoccupante su cui, in chiave culturale, prima ancora che, in chiave politica, è imperativo riflettere.

Perché è questo - esattamente questo -, piaccia o meno, il dato a partire dal quale si giustificano, non solo l'anzidetto emendamento, ma, più in generale, ripeto, anche tutte le altre - scellerate - proposte di riforma della giustizia attualmente in discussione in Parlamento.

Mi riferisco: alla proposta - frutto, appunto, di "davighiane" intuizioni - d'introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la figura dell'agente provocatore in funzione anti-corruzione -

aveva ragione Raffaele Cantone: pensare di introdurre nell'ordinamento giuridico la figura dell'agente provocatore non significa "scoprire" reati, bensì «fare test etici sulla capacità di resistere [propria del presunto corrotto]» -; alla proposta d'inasprimento - ancora una volta - le pene previste in materia di corruzione e delitti contro la pubblica amministrazione; alla proposta d'inasprire - ancora una volta - le pene previste in materia di delitti tributari; alla proposta - è notizia di martedì -, "passata" alla Camera dei deputati e prossimamente all'esame del Senato della Repubblica, d'"abolire" il giudizio abbreviato in relazione ai reati punibili con la pena dell'ergastolo. Se così è, allora dobbiamo comprendere che il problema "prescrizione" - e, prima ancora, il problema "giustizia" -, in Italia, prima d'essere di matrice politica, è di matrice culturale.

Qui giunti, ci dobbiamo davvero chiedere - come cittadini, prima ancora che come avvocati - qual è il processo penale che vogliamo. E, più in generale - ne parlavamo anche in occasione della celebrazione del ventennale della nostra camera penale -, qui giunti, ci dobbiamo davvero chiedere quali sono le aspettative proprie della società in materia di giustizia.

Cosa s'aspetta, oggi, in Italia, la società dalla giustizia?

S'aspetta la giuristocrazia oggi imperante?

S'aspetta il patologico gigantismo della giurisdizione ammantato di aspettative etiche oggi imperante?

E' imperativo interrogarsi in merito. Perché davvero questo è diventato, a tutti gli effetti, uno Stato-etico.

Uno Stato-etico nell'ambito del quale il processo penale è sempre più visto come uno strumento di controllo sociale. Cosa che non è.

Uno Stato-etico nell'ambito del quale il processo penale è sempre più visto come una macchina moralizzatrice. Cosa che non è.

Uno Stato-etico nell'ambito del quale il processo penale è sempre più visto come un mezzo per realizzare appunto quella visione giansenista della società supra menzionata - cosa che non è -. E la "cosa buffa" è che tutto questo accade in contesto in cui, sul versante accademico, si ragiona da tempo di danni da attività processuale lecita. Perché s'è da tempo consapevoli del fatto che l'attività processuale può generare danni anche quando è assolutamente immune da errori giudiziari. Esistono danni da irragionevole durata del processo, appunto. Ma anche danni ai diritti della personalità, danni alla libertà d'iniziativa economica, danni psicologici in capo a protagonisti e comprimari del processo, etc.

Sono prospettive assolutamente moderne.

Che la maggioranza di Governo oblitera, predicando la giustizia d'un processo "senza fine" addirittura a prescindere dalla natura - di condanna ovvero d'assoluzione - della sentenza di primo grado. E' una maggioranza di Governo, questa - e concludo -, che davvero ha in "spregio" la dignità delle persone, protagoniste o comprimarie ch'esse siano del processo. Perché credo che, in un Paese che pretenda d'essere civile, la durata d'un processo non possa che essere calibrata sulla durata della vita media d'un cittadino adulto.

E perché davvero credo - lo dico prendendo a prestito le parole di Nicolai Lilin, che la dignità delle persona sia quella "cosa" che, una volta persa, non torna più.

Grazie. ➔

** Relazione introduttiva alla Tavola Rotonda in materia di Prescrizione dei reati e ragionevole durata del processo.*

La (ri)affermazione dei diritti dei detenuti: partiamo dall'affettività

Avv. Veronica Manca - Trento

(segue) Si saluta con favore la scelta del Governo in carica di riprendere i lavori conclusivi delle Commissioni ministeriali coordinate dal Prof. Glauco Giostra (istituite con decreto dell'allora Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, il 19 luglio 2017) e di farli confluire nel testo definitivo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018.

Le disposizioni in esso contenute – pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250, il 26 ottobre 2018 – sono entrate in vigore il 10 novembre scorso. Una presa di posizione importante, dato che il precedente Governo Gentiloni non aveva esercitato la legge delega in relazione all'esecuzione penale dei minorenni (così come le parti relative alla giustizia riparativa e al lavoro penitenziario), approvando in Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2018 un unico schema di decreto legislativo, funzionale all'attuazione della legge delega per la parte relativa all'esecuzione penale “degli adulti” e orientato ad un profondo e complessivo ripensamento dell'ordinamento penitenziario. Archiviata tale proposta (e ciò vale anche per la parte relativa alla giustizia riparativa, bloccata alle Camere), rimangono in piedi le modifiche apportate all'ordinamento penitenziario (con il D.lgs. n. 123/2018) e quelle, contenute, in un distinto decreto legislativo, il D.lgs. n. 124/2018, per le parti relative

alla “vivibilità” penitenziaria e al lavoro penitenziario.

Il D.lgs. n. 121/2018 è composto da 26 articoli, suddivisi in 4 Capi: al Capo primo (art. 1) si delineano le regole e le finalità dell'esecuzione penale minorile; al Capo secondo (artt. 2-8) si tratteggia la disciplina dell'esecuzione penale esterna e delle misure penali di comunità; al Capo terzo (artt. 9-13) si hanno le disposizioni procedurali relative all'espiazione della pena detentiva e all'esecuzione delle misure di comunità; al Capo quarto (artt. 14-25) si descrivono i contenuti del programma trattamentale e si prevedono le norme di permanenza del minore all'interno dell'istituto penitenziario.

- Le disposizioni sull'affettività per i minori: il vulnus di tutela per gli “adulti” -

L'introduzione dell'art. 19 del D.lgs. n. 121/2018 solleva delle perplessità rispetto alla disciplina dei colloqui e dei contatti con i familiari prevista dall'ordinamento penitenziario per i condannati detenuti c.d. “adulti”, dato che, se per i minori, viene riconosciuto “apertis verbis” il diritto all'affettività, con la previsione di occasioni importanti di contatto con la famiglia, per gli adulti tutto ciò rimane ancora ad oggi precluso. Ai sensi, infatti, dell'art. 19, si prevede che il detenuto minore ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un “significativo legame affettivo”. Si precisa come “ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta”.

Si stabilisce che la durata della conversazione telefonica è di venti minuti (anziché dieci, come previsto per i condannati adulti): si aggiunge che –

salvo specifici motivi – il minore ha diritto ad un numero di telefonate non inferiore a due (né superiore a tre) per settimana. Di notevole interesse, inoltre, l'inciso per cui “per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari” siano agevolati comunque colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni.

Fondamentale il riconoscimento per i minori che “al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei, con una o più persone (familiari o persone con cui il minore ha instaurato un “significativo legame affettivo”).

Si specifica poi che le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

- Il vulnus per i condannati “adulti”: un'occasione persa ... -

Date le potenzialità riconosciute all'esecuzione penale dei minorenni, risulta oggi tanto più anacronistica la scelta del legislatore di espungere dai decreti legislativi attuativi della legge delega qualsiasi innovazione in tema di affettività per l'esecuzione penale per gli adulti. Archivate, infatti, le proposte di modifica all'art. 18 O.P., per cui 3-bis veniva riconosciuta la possibilità ai detenuti di usufruire di colloqui “intimi”: “Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e

con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime”. Nelle intenzioni della Commissione Giostra (istituita con il D.M. dell'allora Ministro della Giustizia, il 19 luglio 2017), l'istituto degli incontri intimi intende riconoscere – in attuazione dei criteri di cui alle lettere n) ed r) dell'art. 85 della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 e sia pure nei limiti imposti dalla restrizione della libertà personale – un diritto primario della persona ristretta e rispettarne la dignità, nel cui ambito valoriale deve ricomprendersi anche il possibile esercizio della sessualità. L'istituto, peraltro già previsto in numerose legislazioni europee (ad es., in Spagna e in Francia), avrebbe dovuto concorrere in modo significativo ad agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali.

- Rilanciamo la sfida per non dimenticare -

Lo statuto costituzionale dell'esecuzione penitenziaria, ben espresso dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 25, 27, co. 3 Cost., impone che al centro del rapporto detenuto-Stato si collochi l'individuo: ai sensi, infatti, dell'art. 1 O.P. si specifica che “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.

Che la dimensione affettiva sia parte integrante del rispetto della dignità della persona detenuta, del resto, è evidenziato anche dallo stesso ordinamento penitenziario, il quale, in numerose disposizioni, richiama la centralità della sfera affettiva del detenuto e chiarisce come il mantenimento dei rapporti con la famiglia all'esterno possa rappresentare un elemento positivo di valutazione

all'interno del percorso trattamentale: i legami familiari, infatti, sono un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione (a prescindere, peraltro, da ogni valutazione di tipo premiale).

La famiglia infatti, come definita da Eugenia Scabini, è sia “il luogo degli affetti più profondi che delle responsabilità nei confronti dell'altro”. All'interno di essa vengono costruiti significati, ideologie, norme e regole. Ogni famiglia porta con sé una storia di vita, caratteristiche, bisogni e difficoltà. La rilevanza della dimensione familiare è, ad esempio, segnalata dall'art. 1, co. 6 O.P., a mente del quale: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

Tutti questi elementi portano ad una riflessione importante volta non solo alla giusta attenzione che dev'essere data al contesto familiare del detenuto ma anche agli aspetti impliciti ed espliciti che hanno caratterizzato la sua storia di crescita e di vita.

Ancora più chiare sono poi le disposizioni di cui agli artt. 15 e 28 O.P., rubricate “Elementi del trattamento” e “Rapporti con la famiglia” o ancora l'art. 45 O.P., il quale prescrive la necessità che “il trattamento dei detenuti e degli internati sia integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale [...]”.

La dimensione dell'affettività dovrebbe, quindi, essere vista come parte integrante di un percorso di rielaborazione, rieducazione e reinserimento del detenuto, tenendo in considerazione i fattori di rischio e di protezione presenti.

Se, quindi, a livello di principio, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario sembrano funzionali alla piena attuazione della dimensione affettiva (vedi da ultimo l'affermazione del principio della territorialità della pena, anche per i detenuti adulti, ai sensi dell'art. 14 O.P., secondo il D.lgs. n. 123/2018), numerosi sono gli ostacoli normativi, applicativi e fattuali che impediscono, in sostanza, una completa fruizione della sfera affettiva da parte del detenuto (in carcere) e dei familiari (all'esterno): basta pensare al controllo a vista da parte della polizia penitenziaria, al disagio che accompagna il familiare all'atto di ingresso in carcere, al contrapposto sentimento di fallimento misto a vergogna in cui vive perennemente il detenuto al momento del contatto con la propria famiglia, alla necessità di ripristinare una normalità negata dalla “anormalità” della detenzione.

Le difficoltà aumentano nella misura in cui si vada a restringere il campo dell'affettività fino a concentrarsi sulla dimensione della sessualità: nel silenzio del legislatore, è evidente che l'ordinamento penitenziario neghi qualsiasi forma di manifestazione del c.d. diritto alla sessualità intramuraria, consacrando così le pratiche dell'autoerotismo (fisico o virtuale), dell'omosessualità indotta, ovvero della completa rinuncia e privazione del contatto fisico (non sconosciuti alla prassi anche i c.d. “matrimoni bianchi”, celebrati e non consumati).

Ad oggi, infatti, prendendo le mosse dal presupposto che la sessualità intramuraria è negata in nuce dall'ordinamento penitenziario, l'unica possibilità di vivere la dimensione dell'affettività è data dalla concessione del permesso premio di cui all'art. 30 O.P. in stato di libertà, il quale, comunque risulta essere uno strumento residuale che può essere concesso solo se sussistono i requisiti soggettivi (l'assenza di pericolosità e la buona condotta) e oggettivi connessi al quantum di pena espiato (archivate, anche in questo caso, purtroppo, tutte le proposte di estensione del beneficio a determinate categorie e in base al quantum di pena espiato).

Di fatto, quindi, anche se, a livello di enunciazione di principi generali informanti l'esecuzione penitenziaria, si asserisce che la dimensione affettiva prescinda dai meccanismi premiali, perché è insita nel processo di individualizzazione della pena e del trattamento penitenziario, in sostanza, finisce ad oggi per essere subordinata alla valutazione positiva della buona condotta intramuraria. E un tanto, anche a fronte della riforma penitenziaria, dato che i decreti legislativi nulla aggiungono né cambiano in materia.

Date le premesse e le nuove possibilità di partecipazione alla dimensione affettiva per i minori, non si possono non sollevare forti criticità rispetto alla disparità di trattamento per i soggetti adulti, considerato che – spesso – gli autori che commettono reati in minore età, delinquono anche raggiunta la maggiore età, con ciò inserendosi in un circuito trattamentale notevolmente più restrittivo e repressivo (con la dispersione di tutti i benefici maturati in giovane età). Risulta quanto mai evidente come tale disparità di trattamento non possa permanere in un ordinamento informato ai

principi costituzionali e alla finalità rieducativa (e all'umanità della pena, soprattutto a partire dalla sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013).

Servono, quindi, riflessioni importanti da parte dell'avvocatura, della magistratura più attenta e sensibile, dell'associazionismo e della collettività più in generale, affinché il lavoro di ripensamento dell'ordinamento penitenziario intrapreso coraggiosamente dagli Stati generali dell'esecuzione penale (2015), dalle Commissioni ministeriali presiedute dal Prof. Glauco Giostra (2017) non rimanga invano, ma possa ancora progredire e avanzare verso una futura e auspicabile attuazione (e condizionamento della classe politica, a prescindere dal Governo in carica). ➔

“Apertis Verbis: voci in diretta”

a cura del Direttivo della Camera Penale di Modena

(segue) vengono intervistati, su alcuni recenti fatti di cronaca, Gianfilippi e Pompili.

In particolare, nell'ambito della mostra fotografica 'Oltre la confessione: l'Italia delle prigionie' sono state poste agli ospiti tre domande, rispettivamente relative al “caso Rebibbia”, che ha impegnato i maggiori quotidiani nazionali - come certamente il lettore più attento ricorderà - per l'uccisione di due bambini da parte della madre, detenuta entro le mura del carcere romano; alle proposte - in gran parte poi rimaste tali - di riforma penitenziaria nonché, infine, alla relazione (patologica?) tra carcere e politica.

Si riporta il testo integrale, in versione ADR.

- Come si è arrivati a Rebibbia? In un contesto di garanzie internazionali, com'è possibile che una madre sia detenuta con i suoi figli minori?

Gianfilippi: Non sono in grado di esprimere un giudizio pienamente informato sulla tragedia di Rebibbia, che ha visto una madre uccidere i suoi due figli in carcere, poiché ne ho letto soltanto attraverso la stampa. Sono convinto tuttavia che l'assoluta difficoltà di prevedere un gesto terribile come questo, per altro avvenuto in un istituto penitenziario diretto da persone coralmemente note per la grande professionalità ed umanità, non possa esimere tutti gli operatori, e naturalmente il legislatore, dal focalizzare l'attenzione su quanto è necessario fare ancora per la miglior presa in carico globale della problematica della detenzione delle madri, in particolare con prole neonata o in tenerissima età. La nostra legislazione offre già, in attuazione di principi costituzionali e sovranazionali, una ampia gamma di istituti che rendono l'opzione carceraria, per situazioni come quella di cui ci occupiamo, una extrema ratio. Quando tuttavia si arriva al carcere, le strutture devono avere risorse materiali ed umane sufficienti per poter individualizzare il proprio intervento e creare, in tempi rapidissimi, una rete di sostegno e di speranza in grado di canalizzare l'inevitabile sofferenza che la privazione della libertà porta con sé. E' un obiettivo difficile, cui dobbiamo tutti lavorare.

Pompili: I recenti fatti di Rebibbia, al di là delle indagini in corso, lasciano riemergere la triste riflessione sulla condizione delle madri detenute con figli minori che, dunque, vivono i primi anni di vita in ambienti penitenziari a contatto con realtà spesso

disumane. Il dilemma sembra basarsi sullo scontro tra il principio dell'applicazione della pena per le madri autori di reato, e il diritto alla serenità del minore. È chiaro che la risposta non può avere un carattere generale né sintetico, ma è altrettanto evidente che attualmente sta prevalendo il primo elemento, scotomizzando l'impatto dell'istituto di pena sull'equilibrio psichico e sull'incolumità generale dei minori, e questo è grave.

- Perché è morta la riforma penitenziaria nella parte in cui voleva ampliare l'accesso alle misure alternative? Eravamo rimasti al punto post riforma Orlando che le condizioni detentive sarebbero cambiate, ciò prima o poi accadrà?

Gianfilippi: La riforma penitenziaria, per i precisi vincoli individuati nella legge delega 103/2017, non avrebbe potuto mai tradursi in una "liberatoria" per i condannati per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Avrebbe però certamente sfolto automatismi preclusivi (e per la verità anche automatismi concessivi) che finiscono per svilire il ruolo importante che le alternative al carcere assumono nella costruzione dei percorsi di reinserimento sociale dei rei. Le misure alternative alla detenzione scontano già dal nome con cui le si definisce un vizio d'origine. Gli Stati Generali dell'esecuzione penale avevano in tal senso proposto di parlarne come di misure di comunità. Occorre infatti sgombrare il campo dall'idea assai radicata che la pena per eccellenza sia il carcere e che, appunto, tutto il resto sia un'alternativa, facile, alla pena vera, alla pena certa. Le misure di comunità, infatti, se concesse attraverso il vaglio serio e prudente della magistratura di sorveglianza, e

costruite con prescrizioni che, senza essere vessatorie, siano però ricche di contenuti risocializzanti, accompagnano verso la società chi l'ha ferita con il crimine assai meglio di quanto non faccia il carcere. Occorre, a mio modo di vedere, lavorare perché le misure alternative siano percepite in questo modo e soltanto così l'opinione pubblica, e gli stessi addetti ai lavori, potranno superare un pregiudizio carcerocentrico che, sino ad oggi, ha lasciato dentro le mura, aggravandone le condizioni di sovraffollamento, anche persone che avrebbero potuto intraprendere i loro percorsi di, pur difficile, rientro nel contesto sociale.

Pompili: Spero che presto si torni a riaffrontare il discorso sulle misure alternative. Ma serve un clima politico che consenta una dialettica seria, di contenuto, con il tessuto sociale, per farne apprezzare l'utilità. Per le REMS, ad esempio, notiamo che la L. 81/14 è applicata correttamente solo in una parte dei casi, con un ricorso alla misura di sicurezza detentiva anche laddove è possibile attuare da subito una misura meno afflittiva e più risocializzante. Tuttavia, senza una rete di servizi efficienti che garantiscano una valida assistenza sia sul piano sociale che sanitario nella società civile, ritengo che i tempi per una concreta applicazione delle misure alternative siano ancora lontani.

- Perché si perdono voti a parlare di ricostruzione del percorso penale? il nostro paese è pronto alla riforma carceraria?

Gianfilippi: Non so dire se si perdano o si guadagnino voti occupandosi di esecuzione penale e riformandola. Credo, tuttavia, che il legislatore debba occuparsene poiché si tratta di una urgenza

che qualifica il livello di civiltà di uno Stato. Certamente occorre coinvolgere il più possibile l'opinione pubblica, e per questo credo che iniziative come quella messa in campo dalla Camera penale di Modena con la mostra "Prisons", ed il ciclo di incontri di approfondimento connessi, sia particolarmente lodevole. Chi impara a conoscere il carcere, chi ha la possibilità di vedere con i suoi occhi cosa accade dentro le mura, chi entra in contatto con l'umanità, la corporeità, delle persone ristrette, cambia il suo approccio ed impara, per quel che ho potuto personalmente constatare, a farsi carico dell'esistenza del problema e a cercare possibili soluzioni. Questo approccio è il più importante, a prescindere dalle scelte che poi il legislatore è chiamato a fare. Sul carcere occorre un cambiamento culturale forte, del quale tutti coloro che operano nel settore sono protagonisti. Da questo cambio di passo dipende molto, perché giustamente la società chiede a chi ha commesso un crimine di riflettere su ciò che è accaduto e di muoversi verso la collettività per riparare, ma occorre che chi si impegna in questo senso incontri sul suo percorso persone in grado di donare fiducia e speranza, i due veri motori di ogni cambiamento.

Pompili: E' evidente che viviamo una crisi politica, sociale ed economica, dove il consenso sociale prevale sul coraggio delle riforme scomode, anche se necessarie. E il percorso penale, così come la riforma carceraria rappresentano quei punti di snodo cruciali, interpretati storicamente come il segno di protezione dello Stato sul popolo debole. Ma paradossalmente, senza una riforma si rischia il cortocircuito per cui l'inadeguatezza del sistema

penale e carcerario, ricadrà sempre più sulle fasce povere del tessuto sociale, che sono quelle più incluse nel sistema giudiziario. Bisogna superare il pensiero medio per cui riformare il carcere renda impunito il reo. Oggi, purtroppo, non siamo ancora pronti. ➡

“Tre domande”

di Mimmo Passione

(segue) svoltosi nell'ambito della mostra fotografica 'Oltre la confessione: l'Italia delle prigioni' impongono risposte differenziate, ma contraddistinte da una nota comune: la franchezza.

Alla prima, relativa al perché una mamma ponga fine alla vita dei suoi figli, nel mentre si trova detenuta in un carcere italiano, bisogna accostarsi con grande rispetto per l'immane tragedia vissuta.

Messe da parte le “motivazioni” più intime e personali, certamente condizionate da un quadro psichico cui si sarebbe dovuto prestare maggior attenzione (ma per il quale la rimozione dei dirigenti penitenziari costituisce la più facile, ed errata, risposta istituzionale), non può sottacersi come le varie disposizioni di legge che regolano la detenzione di madri e bambini (che tale è il loro “crescere” in carcere) si riveli del tutto insoddisfacente.

Deprecabile è infatti la soluzione degli asili in carcere, insufficiente quella degli ICAM (di numero esiguo, per usare un eufemismo, ed incapaci di accogliere, come pure dovrebbero, padri con minori), evanescente quella delle Case famiglia.

La donna come madre, e solo in questa visione, viene doppiamente criminalizzata; in quanto autrice

di reato ed, appunto, cattiva madre.

La consapevolezza di ciò e del distacco futuro dai figli può generare tragedie, e meriterebbe tutela, ascolto, soluzioni adeguate. Limitare la custodia cautelare, innanzitutto, per quelle esigenze davvero eccezionali.

Quanto al perché del fallimento della riforma penitenziaria, i cui padri sono tanti, e variamente responsabili, impossibile non vedere come la principale ragione (irragionevole, siccome contrastante, *in primis*, con la delega ottenuta con voto di fiducia da parte del Parlamento) dipenda dalla paura della Politica di misurarsi col tema del consenso (il che si ricollega al terzo quesito).

Un legislatore costantemente preoccupato di ciò che dirà il popolo, piuttosto che tener fede agli impegni assunti e ribaditi, è destinato a lasciare il passo a chi, invece, professa apertamente il mantra del populismo. Così è accaduto che il partito che aveva accompagnato la riforma abbia fermato il suo cammino sulla linea di arrivo, divorato dalla paura di perdere voti, come puntualmente accaduto. “A volte mi vengono idee che non condivido”, direbbe Altan.

In materia carceraria, si perdono voti perché non si conosce quel che accade tra le mura, e ciò che viene celato da sempre spaventa, e si pensa sia altro da sé.

Credo che la stagione riformista sia finita, e che ogni spiraglio di mutamento ricada sulle spalle degli attori processuali, in un dialogo costante che abbia di mira la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per questo, ora che tutto appare perduto, nessuno può chiamarsi fuori. ➡

Info utili:

- Il nuovo sito della Camera Penale di Modena è online con nuovi contenuti e funzioni. Sul sito è possibile consultare il #0 e il #1 della presente rivista.

Ringraziamenti:

Grazie a tutti coloro che hanno dedicato parte del proprio tempo per comporre il #2 di Apertis Verbis.

Una menzione particolare va agli autori, Colleghi ed Amici, esterni alla Camera Penale modenese.

In copertina:

Guernica, di Pablo Picasso.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
Dettaglio.

CAMERA PENALE DI MODENA
Carl'Alberto Perroux



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane